



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Prot.n.



GDAP-0240979-2008

PU-GDAP-1e00-11/07/2008-0240979-2008

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 - R O M A

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S./P.P.- Via Lancisi, n. 25
00161 - R O M A

U.I.L. - P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, n.46
00157 - R O M A

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 - R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31
00153 - R O M A

Si.A.P.Pe. - Via Bellice, 13
00012 - GUIDONIA(Roma)

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)
 Via G. Mompiani, 7
00192 ROMA

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P. 18208
00192 ROMA

e p.c.

Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione
 Ufficio II - Sezione II
 SEDE

OGGETTO: Applicazione D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. (Quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

Si trasmette la lettera circolare GDAP-0239739-2008 del 10.7.2008 della Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio II - Sezione II, relativa all'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio



Ministero della Giustizia

Come è noto nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, è stato pubblicato il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, con il quale è stato recepito l'Accordo Sindacale sottoscritto il 31 luglio 2007, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

Linea guida di fondo che ha ispirato il nuovo accordo è quella di approntare una tutela adeguata ai diritti, costituzionalmente garantiti, nonché alle esigenze concrete del personale nell'ottica di incentivare l'efficienza e la qualità delle prestazioni lavorative, compatibilmente con il dovere dell'Amministrazione di provvedere alla realizzazione degli interessi pubblici di cui risulta istituzionalmente depositaria.

Si vedano, al riguardo, le innovazioni introdotte, a mò di esempio, in punto di *trattamento di missione, di terapie salvavita, di tutela delle lavoratrici madri, di diritto allo studio, nonché di tutela legale*, al precipuo scopo di rendere sempre più concreta ed effettiva la tutela dei correlativi diritti, la maggior parte dei quali rinviene la propria fonte nella Carta Costituzionale.

Scopo della presente lettera circolare, nello specifico, è quello di fornire alcune direttive sulle principali modifiche introdotte con il citato D.P.R. n. 170/2007.

§. A. TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE

In ordine alle innovazioni del trattamento *economico*, si evidenzia come l'Accordo preveda un incremento dell'Indennità pensionabile a partire dal **1° ottobre 2007**, nonché un incremento del valore del punto parametrico annuo lordo - di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 - , la cui precedente misura era fissata in 154,50.

Più in particolare, la rideterminazione del suddetto punto parametrico, che ha come conseguenza immediata l'incremento dello stipendio spettante al personale interessato, è stata prevista con le seguenti decorrenze:

- **dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 il punto parametrico è fissato in 155,39 euro annui lordi;**
- **dal 1° febbraio 2007 al 31 agosto 2007 il punto parametrico è fissato in 155,82 euro annui lordi;**
- **dal 1° settembre 2007 il punto parametrico è fissato in 164,70 euro annui lordi**

A tal riguardo, si comunica che l'articolo 15 del Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 2 ottobre 2007 n. 229, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222



Ministero della Giustizia

pubblicata nella G.U. n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.249/L ha previsto, al comma 1, **la retrodatazione al 1° febbraio 2007** degli incrementi stipendiali aventi decorrenza 1° settembre 2007.

Conseguentemente, il valore del punto di parametro di **164,70** euro annui lordi, fissato con decorrenza 1° settembre 2007, verrà attribuito **dal 1° febbraio 2007**.

Le misure degli stipendi così rideterminate alla luce del presente decreto andranno a dispiegare effetti, naturalmente, anche sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza -normale e privilegiato-, sulla indennità di buona uscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali.

In linea con quanto previsto dal precedente Accordo, il comma 4 dell'art. 3, invece, ribadisce che le nuove misure stipendiali non producono alcun effetto di rivalutazione delle misure orarie del lavoro straordinario e che i relativi compensi continuano ad essere quelli riportati nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 301/2004 (biennio economico 2004 - 2005).

L'articolo 4 del D.P.R. in argomento incrementa e ridetermina gli importi mensili lordi dell'indennità pensionabile, fissandone la decorrenza a partire dal **1° ottobre 2007**.

Sempre in merito al trattamento economico principale, si evidenzia come l'Amministrazione abbia provveduto a recuperare gli importi corrisposti nel corso dell'anno 2006 a titolo di indennità di vacanza contrattuale, - prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.P.R. n. 301/2004-, mediante compensazione operata in sede di corresponsione delle competenze arretrate.

§. B. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

In sede di Accordo sono state convenute nuove disposizioni in tema di trattamento di missione (art. 6), trattamento economico di trasferimento (art. 7), indennità per servizi esterni (art. 8); orario di lavoro (art. 10).

Quanto sopra premesso, si vanno ad illustrare le modifiche più salienti introdotte alle disposizioni previgenti che interessano gli istituti contrattuali sopra richiamati significando che le stesse, in conformità al disposto di cui all'articolo 38 del D.P.R. 170/2007, **hanno efficacia dal 1° novembre 2007**.

§. B. 1. Trattamento economico di missione (Art. 6)

Le innovazioni rispetto alla previgente disciplina si rinvencono essenzialmente ai commi 4, 6, 8, 9 ed 11 dell'art. 6 del D.P.R. 170 del 2007.



Ministero della Giustizia

(comma 4) - locazione di strutture turistico alberghiere sul libero mercato-

Il presente comma estende le disposizioni previste all'articolo 6, comma 4, del D.P.R.n.254/1999 anche alle missioni di durata non inferiore a 15 giorni prescindendo, altresì, dalla tipologia del servizio da espletare - che, indi, non necessariamente deve rivestire valenza operativa - ed anche se ad essere impiegata sia una sola unità di personale.

Resta inteso che, la possibilità di locazione, continua ad essere subordinata alla circostanza per la quale il costo per tale soluzione alloggiativa non sia superiore a quello dei rimborsi previsti dalla vigente normativa (alberghi convenzionati).

(comma 6) - trattamento di missione per accertamenti sanitari -

La presente norma costituisce una novità in punto di trattamento economico accessorio.

Essa prevede, infatti, l'attribuzione del trattamento economico di missione nei confronti del personale che debba sottoporsi ad accertamenti sanitari presso presidi medici posti in località diversa dalla sede di servizio a seguito di infortunio occorso durante l'attività lavorativa.

Si precisa, a tale riguardo, che il suddetto trattamento spetta solo nel caso in cui il dipendente abbia subito traumi in attività di servizio per i quali, anche su propria dichiarazione, sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica (Mod.C), oppure che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio.

(comma 8) - rimborso pasti-

Il comma 8 dell'art. 6 prevede il rimborso dei pasti nella misura del 100% del limite vigente, nonché la diaria di trasferta nella misura del 40%, oltre che al personale in missione che, avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, anche al personale che dichiara di non averli potuti consumare per mancanza di strutture (sia dell'Amministrazione che private) che consentano la consumazione dei pasti. Il rimborso suddetto sarà corrisposto dagli Enti liquidatori previa verifica dei requisiti necessari.

(comma 9) - anticipo di missione-

A norma del comma 9 dell'art. 6, al personale inviato in missione l'Amministrazione deve assicurare, quale anticipo di spesa, una somma pari



Ministero della Giustizia

all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle spese presumibili per il vitto. L'Amministrazione, su richiesta del personale interessato, consegna trimestralmente un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.

(comma 11) - rimborso forfetario-

Fermo restando il diritto per il dipendente al rimborso delle spese di viaggio, si è rideterminato da 100,00 euro ad 110,00 euro l'importo del rimborso forfetario per ogni 24 ore compiute di missione e dall'85% al 90% la percentuale che il personale, inviato in missione, può richiedere quale anticipo del suddetto trattamento economico. E' stata, inoltre, prevista, nei confronti del personale in regime di rimborso forfetario, la corresponsione di un ulteriore importo forfetario di euro 50,00 qualora la missione prosegua oltre le 24 ore e per un periodo di missione non inferiore a 12 ore continuative.

§. B. 2. Trattamento economico di trasferimento (ART. 7)

(comma 1)

Unica innovazione apportata dal presente comma alla previgente disposizione normativa, prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 164/2002, riguarda le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie effettuato dopo il 1° novembre 2007, le quali vengono rimborsate con una indennità chilometrica di €0,07 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 Kg., fino ad un massimo di 120 quintali e non più fino agli 80 quintali in precedenza previsti.

§. B. 3. Indennità per servizi esterni (ART. 8)

Per quanto attiene l'indennità per servizi esterni si rimanda alle disposizioni impartite con la Lettera Circolare n. 388688 - 2007 del 13 dicembre 2007.

§. C. ORARIO E CONGEDI. VARIE

Sono state apportate rilevanti modifiche anche in punto di congedo ordinario (art. 11), congedi straordinari e aspettative (art. 12), terapie salvavita (art. 13), tutela delle lavoratrici madri (art. 14), congedo parentale (art. 15), diritto allo studio (art. 16), tutela legale (art. 17), come va di seguito ad illustrarsi.



Ministero della Giustizia

Orario di lavoro (ART. 10)

(comma 1)

Si ribadisce che la struttura giuridica dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

(comma 2)

La presente disposizione, nel riproporre il disposto di cui all'articolo 16 comma 2, del D.P.R. 164/2002, chiarisce che, qualora il servizio del personale inviato fuori sede si protragga **oltre le ore 24,00 per almeno tre ore**, il dipendente ha diritto ad un intervallo, per il recupero psico-fisico, **non inferiore alle dodici ore**.

Ne discende che, il dipendente che rientri dalla missione tra le tre e le sei del mattino, può essere impiegato, esclusivamente, nel turno di servizio 18-24 o 16 - 24 della medesima giornata lavorativa. E' del tutto evidente che, qualora il servizio si protragga oltre le ore sei del mattino, il turno di servizio per quella giornata lavorativa si considera regolarmente espletato.

Congedo ordinario (ART. 11)

(comma 1)

Ai sensi del comma 1 dell' art.7, sia le giornate di congedo ordinario non fruito, nell'anno di riferimento, per indifferibili esigenze di servizio, sia quelle non fruito per motivate esigenze di carattere personale, **devono** essere fruito entro l'anno successivo, e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio.

(comma 2)

Il suddetto comma prevede, per il personale inviato in missione all'estero dalla data di entrata in vigore del D.P.R. in oggetto (1° novembre 2007), che i termini previsti al comma 1 del presente articolo iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

(comma 4)

Con questa norma si prevede la possibilità di monetizzare il congedo ordinario non fruito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R 31 luglio 1995, n.395 e dell'articolo 18 comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, anche nel caso in cui il personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 75 del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n.443, transiti in una Amministrazione presso la quale non sia prevista la fruizione del congedo in precedenza maturato e non fruito.



Ministero della Giustizia

In definitiva, dunque, si procede al pagamento sostitutivo del congedo ordinario nei seguenti casi:

- fermo restando il disposto del comma 7 dell'art. 14 D.P.R. 395/1995, qualora il congedo ordinario spettante all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non sia stato fruito a tale data per documentate esigenze di servizio (art. 14, com.14 D.P.R. 395/1995);
- quando il congedo ordinario non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità (art. 18, com. 1 D.P.R. 254/1999);
- nel caso in cui il personale di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 75 del D.Lvo n°. 443/1992, transiti in una Amministrazione presso la quale non sia prevista la fruizione del congedo in precedenza maturato e non fruito (art.11,com.4 D.P.R. 170/2007).

(comma 5)

Nell'ottica di una effettiva equiparazione del servizio prestato presso tutte le Forze di Polizia ed Armate si è stabilito che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, concorre anche il servizio prestato nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate, anche di leva, ovvero quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Congedi straordinari e aspettativa (ART. 12)

(comma 3)

Il comma 3 introduce una sostanziale modifica in materia di trattamento economico del personale in aspettativa - in quanto giudicato non idoneo al servizio in modo parziale ai sensi dell'art.19 comma 3 del D.P.R. del 29/10/2001, n. 461 per infermità- in attesa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 11/09/2007, n. 170, al personale giudicato non idoneo parzialmente al servizio per infermità non ancora riconosciuta dipendente (in corso di definizione presso il Comitato), veniva decurtato lo stipendio al superamento del dodicesimo mese di aspettativa continuativa. Più precisamente, lo stipendio veniva ridotto del 50% dopo il dodicesimo mese e del 100% dopo il diciottesimo.

Il comma 3 dell'art. 12 prevede, invece, che, fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità e sino alla pronunzia del Comitato di verifica per le cause di servizio, il personale continui a percepire il trattamento economico nella misura integrale, salvo ripetizione delle somme in caso di non riconoscimento della



Ministero della Giustizia

dipendenza da causa di servizio entro ventiquattro mesi dalla data di collocamento in aspettativa.

Pertanto, gli Uffici competenti ad emettere il provvedimento formale di collocamento in aspettativa (Provveditorati Regionali) ai sensi dell'art. 12, comma 3 del succitato D.P.R. n. 461/2001, onde dare attuazione alla nuova disciplina introdotta dal presente D.P.R. 170/2007, cureranno di impartire precise indicazioni procedurali agli Istituti, alle Scuole ed ai Servizi affinché, nei casi sopra descritti, venga tempestivamente predisposto detto provvedimento nei termini testé indicati.

Il decreto di aspettativa, a sua volta, deve essere notificato all'interessato e trasmesso in copia, con la massima sollecitudine, all'Ufficio amministrativo contabile competente per i relativi adempimenti.

La nuova disposizione, indi, consente di attribuire, al personale che rientra nella previsione sopra descritta, l'intero trattamento economico durante tutto il periodo di aspettativa, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

A seguito del provvedimento finale di riconoscimento o meno della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, gli uffici interessati procederanno alla verifica degli eventuali presupposti per il recupero delle somme erogate.

L'eventuale ripetizione delle retribuzioni va operata nella misura del 50% delle somme corrisposte dal 13° al 18° mese di aspettativa per infermità continuativa ed dell'intero trattamento economico corrisposto oltre il 18° mese.

Tali recuperi non devono essere effettuati nei casi in cui:

- l'infermità non sia riconosciuta dipendente da causa di servizio ed il dipendente chieda di attivare la procedura di passaggio ad altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 30/10/1992, n. 443;
- la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga dopo 24 mesi dal collocamento in aspettativa.

Al personale che al 31/10/2007 si trovava già in aspettativa ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002, ovvero dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001, a partire dal 1/11/2007 compete l'intero trattamento economico, ferma restando la retribuzione spettante fino al 31/10/2007 che resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.

Ne consegue che, per questi dipendenti, è necessario emanare un nuovo provvedimento di collocamento in aspettativa ai sensi e nei termini di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. 11/09/2007, n. 170, a decorrere dal 1 novembre 2007.



Ministero della Giustizia

Si ricorda, a tale riguardo, che l'art. 19, com. 3 del D.P.R. n. 461 del 2001 prescrive che.. " Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio"; e l'art. 19, c. 3 DPR 164/2002 così recita.. "Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo".

(comma 5)

Il suddetto comma prevede che il personale impossibilitato a completare il proprio turno di servizio a causa di una ferita o lesione subita nel corso dell'espletamento del servizio, matura comunque il diritto alla corresponsione delle indennità correlate al tipo di servizio che stava svolgendo nella giornata lavorativa di riferimento.

Terapie salvavita (ART.13)

(comma 1)

La norma in oggetto detta nuove disposizioni a tutela del personale affetto da gravi patologie che richieda la sottoposizione a terapie salvavita o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio.

Nei confronti del predetto personale, i giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario spettanti.

I predetti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio espletato e sono regolarmente retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per lavoro straordinario e di quelli correlati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

(comma 2)

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, per il personale di cui al comma 1, una corrispondente agevolazione dell'articolazione dell'orario di lavoro necessario a consentire il soddisfacimento di particolari esigenze correlate alle terapie o visite specialistiche.



Ministero della Giustizia

Tutela delle lavoratrici madri (ART. 14)

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, il suddetto articolo 14 apporta alcune importanti innovazioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

(comma 1).

La lettera **a)** del suddetto comma precisa che, per poter beneficiare dell'esonero dalla sovrapposizione dei turni di servizio, è necessario che l'orario di lavoro dei coniugi dipendenti dalla stessa amministrazione si sovrapponga **completamente**.

Se è indubbio che la previsione contrattuale si preoccupi massimamente di consentire ai genitori che lavorano nella stessa Amministrazione di avvicinarsi nella cura dei figli, promuovendone così tutte le condizioni organizzative necessarie per favorire l'esercizio reale e concreto di una tale prerogativa, è altrettanto indubbio che sussista titolo al citato esonero ogniqualvolta l'orario dei due servizi coincida non solo integralmente ma anche solo in modo parziale o residuale.

Solo in quest'ultima circostanza, il predetto beneficio potrà essere sacrificato laddove l'organizzazione dell'Ufficio, Reparto o Istituto in cui i coniugi dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, in considerazione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti, non consenta un'effettiva alternanza di impiego tra i coniugi.

La successiva lettera **b)**, invece, prevede l'esonero, a domanda, per la madre o, in alternativa, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio.

La lettera **g)**, infine, pone il divieto di impiego della madre o del padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articolo 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

(comma 3)

La norma in esame prevede che, nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.P.R. 170/07 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia, nella evidente ottica di contemperamento delle esigenze di servizio e di tutela della famiglia .

Congedo parentale (ART. 15)

(comma 7)

E' stato disposto che, al personale collocato in congedo di maternità o di paternità, venga attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera., a fronte dell'80% della retribuzione previsto dalla precedente disciplina di cui all'art. 22 e 23 D. Lvo 151/2001.



Ministero della Giustizia

(comma 9)

Il suddetto comma prevede che, nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici previsti dal presente articolo 15 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia onde contemperare le esigenze dell'amministrazione e di tutela della famiglia .

Diritto allo studio (ART. 16)

(comma 1)

Questa norma prevede che, per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado nonché agli esami universitari o post - universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative - in luogo delle tre previste dall'art. 20, com. 5 del D.P.R. 254/99- immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. In tali giornate, il personale non può comunque essere impiegato in servizio.

Tutela legale (ART. 17)

(comma 1)

Il suddetto comma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito in legge 23 maggio 1997, n.135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione.

(comma 2)

Analogamente, anche la richiesta di anticipo della somma di euro 2.500,00 per le spese legali di cui al comma 2 del presente articolo, può essere avanzata da tutti i soggetti legittimati alla stregua delle norme in materia di successione ereditaria.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Massimo De Pascalis